

agenzia mensile di informazione sulle
iniziative di base nell'università

**UNIVERSITA'
DEMOCRATICA**

Spedizione in abbonamento postale gruppo III
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20-6-1984
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Marina Pivetta
Redazione via P. Paternostro, 41 90141 Palermo
CO. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo
Pubblicità inferiore al 70%

Agosto 1989
Settembre

Anno VI n. 59-60

IL 10 OTTOBRE 1989 SI VOTA PER IL CUN

**I RICERCATORI SONO INVITATI A VOTARE PER I
CANDIDATI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI
RICERCATORI UNIVERSITARI**

**RICERCATORI di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,
Trentino Alto Adige, Veneto**

sono invitati a **VOTARE**

PAOLA MURA - PADOVA

**RICERCATORI di Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Puglia, Sardegna,
Toscana, Umbria**

sono invitati a **VOTARE**

MASSIMO GRANDI - FIRENZE

RICERCATORI di Calabria, Campania, Lazio, Sicilia

sono invitati a **VOTARE**

VINCENZO NOCIFORA - ROMA I

candidati dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

Attenzione: si può dare solo una preferenza ed occorre scrivere nome, cognome e sede

IN QUESTO NUMERO

= I ricercatori sono invitati a votare per i candidati dell'Assemblea nazionale dei ricercatori	1
= Un appello all'opinione pubblica	2
= Bando terza tornata giudizi di idoneità ad associato. Le iniziative dei ricercatori	3
= Richiesta di incontro con Ruberti	4
= Consiglio di stato. I ricercatori possono trasferirsi anche in altri gruppi disciplinari	4
= Ripartizione dei posti di ricercatore	4
= Lo scandalo dei concorsi	5
= Una rettifica su segnalazione di Ruberti	6
= Il testo della sentenza della Corte costituzionale su ricercatori e giudizio di idoneità ad associati	7

UN APPELLO ALL'OPINIONE PUBBLICA

Una recente sentenza della Corte costituzionale che riconosce il diritto di sostenere un giudizio di idoneità ad associato solo ad una parte limitata di ricercatori universitari crea una discriminazione così grave e così ingiustificata che è destinata a far precipitare fragorosamente quello che è il modello di apparente rigore selettivo che sta alla base di un reale progetto di controriforma dell'università. Tale progetto ha come principali obiettivi quelli di rimettere completamente in mano di pochi potenti professori ordinari il reclutamento e la carriera della docenza universitaria e di aumentare a dismisura il loro controllo sulle risorse nazionali e locali destinate al funzionamento dell'università (fondi di ricerca, nuovi corsi di laurea e atenei, posti per il personale docente e per quello tecnico ed amministrativo, ecc.).

Il controllo della carriera della docenza si impenna oggi sul meccanismo dei concorsi a numero chiuso che consente di esprimere in due occasioni la possibilità di "amministrare" il potere: la produzione dei posti da mettere a concorso (vedi, tra l'altro, la recente distribuzione di ben trecento posti di professore ordinario dopo il bando effettuata illegalmente e clientelaramente dall'ex ministro Galloni) e la gestione dei concorsi fonte di arbitrio e spesso di scandalo.

I ricercatori denunciano da anni e da soli questa situazione che è sempre più di sfacciato e impune esercizio di un potere corporativo della lobby di potenti ordinari che approfittano della loro massiccia e "qualificata" presenza nel Parlamento e del controllo che hanno dei partiti e dei sindacati per le questioni universitarie.

Non c'è nessun altro settore pubblico o privato in cui cose analoghe accadono.

I ricercatori fanno appello all'opinione pubblica perchè esprima un maggiore e continuo interesse per il funzionamento dell'Università. Un interesse che possa diventare un vero e proprio controllo-denuncia della situazione dell'Università che sempre più sta degenerando.

Nunzio Miraglia
coordinatore dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

BANDO TERZA TORNATA DI GIUDIZI DI IDONEITÀ AD ASSOCIATO. LE INIZIATIVE DEI RICERCATORI

L'Assemblea nazionale dei ricercatori da tempo ha deciso di invitare la categoria a presentare la domanda di partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneità. Ciò come forma di pressione politica contro la corporativa chiusura della lobby di potenti professori ordinari che si oppone con tutti i mezzi alla richiesta dei ricercatori di potere sostenere il giudizio di idoneità ad associato.

La recente sentenza della Corte costituzionale (v. pp. 7 e 8) rende ancora più fondata tale richiesta.

L'azione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori si muoverà sul piano giuridico (sul bando, sulla sentenza, sul probabile rifiuto delle domande da parte del ministero) e sul piano politico (ministro, Parlamento, partiti, agitazioni).

Per ottenere risultati positivi occorre con tutta evidenza il massimo di unità e compattezza di tutta la categoria attorno alle posizioni e alle iniziative elaborate dai ricercatori attraverso l'Assemblea nazionale dei ricercatori.

Mà il ruolo che l'Assemblea nazionale dei ricercatori potrà giocare in questa importante e delicata fase per la categoria e per l'Università è legato al risultato elettorale del 10 ottobre 1989 per il rinnovo dei rappresentanti dei ricercatori al CUN. Solo il successo delle candidature dell'Assemblea nazionale può mantenere in vita e rafforzare quello che è stato l'unico strumento di reale e sincera difesa dei ricercatori.

Si riportano alcuni articoli del bando della terza tornata di giudizi di idoneità ad associato pubblicato sulla G.U. l'1.8.89.

Art. 3.

Requisiti

Possano partecipare ai giudizi di cui all'art. 1:

a) coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in corsi di laurea successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981);

b) gli assistenti universitari ed i lettori universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 che abbiano conseguito tale qualifica successivamente alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981);

c) gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Art. 4.

Termini: a) Domande di ammissione - b) Pubblicazioni

a) Domande.

Le domande di ammissione ai giudizi di cui all'art. 1 debbono essere limitate ad uno solo dei raggruppamenti di discipline di cui all'art. 2; gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici.

Le domande per la partecipazione ai giudizi, da redigere in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, dovranno essere spedite entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione Universitaria - Uff. X (idoneità associati), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per la compilazione delle domande i candidati sono consigliati di attenersi allo schema di cui all'allegato A.

La domanda deve in ogni caso essere inviata al Ministero in plico separato da quello delle pubblicazioni.

Il candidato deve indicare con precisione gli estremi del bando, il numero del raggruppamento per il quale intende presentare domanda e il titolo del raggruppamento stesso; il candidato deve anche indicare il requisito o i requisiti che danno titolo all'ammissione al giudizio di idoneità.

Il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, nonché il recapito che il medesimo elegge agli effetti del presente decreto. Le coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il nome ed eventualmente il cognome acquisito col matrimonio. Ogni eventuale variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.

Il candidato deve altresì dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

1) in base a quale titolo partecipa al giudizio idoneativo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

3) di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

4) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali e, in caso contrario, indicare per quali motivi non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime;

5) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi militari;

6) se è la prima o la seconda volta che partecipa al giudizio di idoneità;

7) se, oltre a quella che dà titolo alla partecipazione al giudizio, il candidato rivesta nell'università altre qualifiche e, nell'affermativa, specificarle, indicando anche con quale decorrenza.

La domanda deve contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e sulle incompatibilità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive integrazioni.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

Qualora il candidato risieda o abbia domicilio all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

b) Pubblicazioni.

Le pubblicazioni vanno inviate in plico separato da quello contenente la domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, indirizzando al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione Universitaria - Uff. X (idoneità associati).

Il Ministero non risponde delle domande di partecipazione al giudizio di idoneità incluse nello stesso plico contenente le pubblicazioni, domande che non saranno quindi prese in considerazione.

Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione va allegata la documentazione di cui appresso.

Tutti i candidati devono presentare certificato rettorale attestante la qualifica rivestita che dà titolo alla partecipazione ai giudizi e la costanza del servizio, nonché copia integrale dello stato matricolare.

Coloro che hanno compiuto il triennio di incarico di insegnamento alla data del presente bando, devono presentare certificato rettorale indicante gli estremi dei provvedimenti di conferimento degli incarichi e attestante il loro effettivo svolgimento.

I professori incaricati a titolo gratuito devono presentare certificato rettorale indicante i provvedimenti rettorali di conferimento degli incarichi nonché dichiarazione che gli incarichi medesimi sono stati effettivamente svolti, nonché la costanza del servizio.

Gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze devono allegare alla domanda un certificato rilasciato dal rettore comprovante la loro qualifica, la decorrenza giuridica della nomina e la costanza del servizio.

I candidati devono allegare, inoltre, alla domanda:

1) i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni complessivamente svolte dai candidati stessi; gli assistenti universitari di cittadinanza italiana in servizio presso l'Istituto universitario europeo di Firenze esibiranno analogo documento rilasciato dalla competente autorità accademica;

2) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;

3) un curriculum della propria attività scientifica e didattica;

4) un elenco in duplice copia e in carta semplice di tutti i documenti presentati in allegato alla domanda sottoscritto dal candidato;

5) un elenco, in duplice copia e in carta semplice delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalità di cui al successivo art. 7, sottoscritto dal candidato.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentate presso questa o altra amministrazione.

RICHIESTA DI INCONTRO CON RUBERTI

Roma, 7 settembre 1989

Al Prof. Antonio Ruberti
Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica
ROMA

Le chiediamo di incontrare una delegazione dell'Assemblea nazionale dei ricercatori per consentirci di illustrarle, nella sua nuova qualità di ministro pienamente competente per l'Università, le posizioni e le richieste dell'Assemblea stessa sulle più importanti questioni che interessano l'Università, tra cui:

- definizione dello stato giuridico dei ricercatori;
- reclutamento e avanzamento nella carriera della docenza universitaria;
- autonomia degli atenei e del sistema universitario.

Come Lei sa, progetti di legge riguardanti tali questioni sono all'ordine del giorno del Parlamento o in via di presentazione. Per questo La preghiamo di fare in modo che detto incontro avvenga al più presto.

Le porgiamo i più cordiali saluti.

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

CONSIGLIO DI STATO

I RICERCATORI, COME I PROFESSORI, POSSONO TRASFERIRSI IN GRUPPI DISCIPLINARI ANCHE DIVERSI DA QUELLO DI INQUADRAMENTO

Il Consiglio di Stato il 4 novembre 1988 ha pronunciato una sentenza che dà ragione ad una ricercatrice che aveva chiesto il trasferimento in un raggruppamento diverso da quello di inquadramento.

Il Tar del Lazio precedentemente si era espresso nello stesso modo ma il ministero aveva ricorso al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato sostiene, tra l'altro, che: "In definitiva, pertanto, la normativa, tuttora vigente, che disciplina il trasferimento dei ricercatori è quella di cui all'art. 93 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; normativa che, specificamente, riguarda i professori di ruolo...".

Nella seduta del luglio 1989 il CUN ha espresso un parere rivolto a estendere a tutti i ricercatori la validità della decisione del Consiglio di Stato.

RIPARTIZIONE DEI POSTI DI RICERCATORE

Il 22 giugno 1989 il CUN, presieduto dal ministro-presidente Ruberti, ha votato, dopo lunga e approfondita discussione, un parere sulla ripartizione di 2.000 posti di ricercatore (v. "Ruberti accetterà integralmente il parere del CUN sulla distribuzione dei posti di ricercatore?" in "Università Democratica", giugno-luglio 1989, n. 57-58, p. 5).

L'iniziale proposta di Ruberti è stata modificata significativamente ed il parere del CUN è stato condiviso e votato dallo stesso ministro eccetto per la parte che chiedeva di aggiungere al parametro professori anche gli associati.

Nella premessa del decreto (nella bozza inviata alla Corte dei conti per la registrazione) si legge tra l'altro: "SENTITO il CUN che nell'adunanza del 22-24 giugno 1989 ha accolto i suddetti criteri di ripartizione (cioè "la proposta avanzata al CUN dal Ministro") tranne per quanto riguarda la assegnazione della quota del 70% avendo, il predetto Consesso, proposto di fare riferimento anziché ai posti di prima fascia, alla media tra tali posti e i docenti di seconda fascia".

Si capiscono bene i motivi corporativi (Ruberti è professori di prima fascia) che hanno indotto il ministro a non accogliere anche questa parte del parere che peraltro alla fine era stato votato dallo stesso ministro nella sua interezza.

Quello che è invece incomprensibile è perché Ruberti invece di dire che ha accolto (per la restante parte) il parere espresso dal CUN che ha modificato la sua proposta iniziale dice invece che è stato il CUN ad avere accolto la sua proposta iniziale.

LO SCANDALO DEI CONCORSI

La lettera qui riportata é stata pubblicata da

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Si poteva evitare lo scandalo nel concorso a prof. ordinario
16 luglio 1989

STAMPA

Concorsi pilotati all'Università
18 luglio 1989

UNITA'

Clientelismo e concorsi per cattedre universitarie
21 luglio 1989

E' esploso recentemente nell'Università una sorta di scandalo per la composizione della commissione del concorso a professore ordinario del raggruppamento di Storia moderna. Implicati e/o interessati sono grandi nomi della cultura e del potere accademico. Ma tra queste stesse alte personalità non ci sono proprio coloro che in più occasioni hanno con ardore difeso la bontà dei concorsi come unico strumento in grado di assicurare una valutazione seria e di merito dei candidati?

A noi, che da tempo abbiamo denunciato il marcio dell'insieme della macchina concorsuale, questo episodio non sorprende affatto, come non ci sorprende che fatti enormemente più gravi si consumino con la partecipazione o il silenzio dei più potenti e qualificati baroni universitari.

Nel silenzio omertoso si è infatti svolta la «produzione» di centinaia di posti di professore

ordinario assegnati dal Consiglio universitario nazionale e dal ministro Galloni senza alcun criterio di programmazione e senza consultare le facoltà. Lo stesso silenzio sta esprimendosi per la più recente assegnazione clientelare di molte altre decine di cattedre.

Su questo episodio lo stesso nuovo ministro Ruberti ha taciuto, nonostante gli siano state rivolte precise sollecitazioni per annullare gli atti irregolari del suo predecessore. Il fatto è che gli stessi gruppi di potere accademico, che si mobilitano quando sono toccati nei loro diretti interessi, non vogliono però rinunciare ad un meccanismo che consente loro di controllare l'avanzamento nella carriera dei loro «discepoli».

I ricercatori invece, per attenuare le aberrazioni dei concorsi, propongono di sostituirli con un giudizio di idoneità su titoli scientifici e didattici, costituendo le commissioni con

un sorteggio puro. Meccanismi semplici ma che hanno il «difetto» di rendere tutto più trasparente, meno trafficabile.

Nunzio Miraglia, Roma
coordinatore Assemblea nazionale dei ricercatori universitari

=====

Questo numero di

UNIVERSITA' DEMOCRATICA

é stato inviato ai membri della commissione Istruzione del Senato, ai membri della commissione cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidenti delle commissioni di ateneo, ai presidi, ai partiti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa e a coloro che hanno inviato almeno una volta uno specifico contributo per ricevere l'Agenda.

Coloro che desiderano ricevere "Università Democratica" devono inviare uno specifico contributo (almeno 20.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo

=====

UNA RETTIFICA SU SEGNALAZIONE DI RUBERTI

*Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica*
284 S. P.

Roma, 22 luglio 1989

Le segnalo che il bando di 1.000 posti di ricercatori trasmesso dal Ministro Galloni non era stato registrato dalla Corte dei Conti ed è pertanto non corretta la notizia riportata a pag. 5, riga 29 dell'agenzia mensile Anno VI, n. 57-58. La prego di voler cortesemente procedere alla rettifica.

Con i migliori saluti.



(Antonio Ruberti)

Chiediamo scusa al ministro Ruberti e ai lettori dei "Università Democratica" per l'informazione errata contenuta nel precedente numero dell'Agenzia.

Per una migliore comprensione dell'errore e della sua portata riportiamo il "contesto" in cui esso stava. Si tratta di un commento al contenuto di una parte dell'intervento di Ruberti sulla distribuzione dei posti di ricercatore nella seduta del CUN dell'8 giugno scorso ("Ruberti non tollera critiche ai ministri assenti e al direttore generale presente"). Seguono alcune nuove e brevi considerazioni.

"Per quanto riguarda il merito c'è solo da prendere positivamente atto che Ruberti non ha insistito nel volere tenere conto dei dottori di ricerca nella distribuzione dei posti di ricercatore.

Per il resto c'è solo da osservare che:

- è quanto meno singolare la pretesa del ministro di proteggere dalle critiche i suoi predecessori in quanto assenti e di proteggere anche i presenti perché non responsabili politicamente. Ruberti forse non sa che tra le gravi scorrettezze dei suoi predecessori e della direzione generale c'è quella che le "operazioni" sulle cattedre "aggiuntive" e sui posti di personale tecnico ed amministrativo sono state consumate senza avere sentito prima il CUN;
- come mai Ruberti ha bloccato il bando di 1000 posti di ricercatore che legittimamente e con un anno di ritardo Galloni aveva firmato e la Corte dei conti registrato, e non ha invece fatto altrettanto per le decine (pare centinaia) di cattedre assegnate dallo stesso Galloni dopo il bando dei concorsi ad ordinario e per l'assegnazione dei 1926 posti di personale tecnico ed amministrativo distribuiti formalmente dallo stesso Galloni e oggetto di numerose interrogazioni parlamentari?;
- nessun ministro prima di Ruberti aveva mai pensato di impedire che all'interno del CUN si potessero esprimere critiche all'operato dei responsabili politici ed amministrativi anche se assenti."

Ruberti nella successiva seduta del CUN (luglio 1989) ha giudicato dannose per l'università l'assegnazione dei posti dei circa duemila posti di personale tecnico ed amministrativo e delle circa 300 cattedre post-bando (il dott. Fazio non era presente).

Prendiamo atto positivamente del giudizio di Ruberti e del fatto che abbia cambiato idea sulla "intoccabilità" dei ministri assenti nelle discussioni del CUN.

La su riportata precisazione di Ruberti e il giudizio espresso da lui a luglio potrebbero fare ritenere che il suo non intervento sulla illegittima assegnazione dei posti di personale tecnico ed amministrativo e delle 300 cattedre sia legato al fatto che questi posti erano già stati registrati dalla Corte dei conti. E' così?

La natura quasi esclusivamente tecnica della correzione di Ruberti non consente di capire cosa pensa di poter fare e di fare su questi due gravissimi casi di "allegria" gestione delle risorse universitarie.

IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE CHE RICONOSCE AD UNA PARTE DEI RICERCATORI IL DIRITTO DI PARTECIPARE AL GIUDIZIO DI IDONEITA' AD ASSOCIATO

Sentenza n. 397
Anno 1989

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. Francesco SAJA, Presidente - Prof. Giovanni CONSO - Prof. Ettore GALLO - Dott. Aldo CORASANITI - Prof. Giuseppe BORZELLINO - Dott. Francesco GRECO - Prof. Renato DELL'ANDRO - Prof. Gabriele PESCATORE - Avv. Ugo SPAGNOLI - Prof. Francesco Paolo CASAVOLA - Prof. Antonio BALDASSARRE - Prof. Vincenzo CAIANIELLO - Avv. Mauro FERRI - Prof. Luigi MENGONI - Prof. Enzo CHELI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avv. Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri, Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24 gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez. VI, su ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri (Reg. ord. n. 31/1989), è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, «questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e 50 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte, in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, che entro l'anno accademico 1979-1980

abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, in tal modo introducendo un'irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, tra i titolari di contratti ex art. 5 del d.l.n. 580 del 1973 muniti dei requisiti didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici».

In punto di fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia Moschini, Alberto Calugi prestano servizio presso la

facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di carattere scientifico, didattico, assistenziale.

Con decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneità a professore associato, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo necessari.

Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di esclusione, denunciando la disparità di trattamento, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori associati, con i tecnici laureati, ammessi ai giudizi di idoneità pur essendo in possesso di titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.

Il T.a.r. del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 89 del 1986, riconoscendo che la loro posizione appariva riconducibile alle categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni di riordino universitario anzicennate. Si ravvisava, cioè, «la sussistenza, in capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o aiuto) nell'ambito di strutture cliniche universitarie», conseguita «se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali», tra cui, quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973; procedure, queste, che avevano determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario «con quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n. 89/1986».

1.2 — La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato.

Il Collegio a quo rilevava innanzitutto di non condividere l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati sarebbe senz'altro riconducibile a quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiché è ivi contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo.

Peraltro, si ravvisano dubbi di costituzionalità della normativa in relazione al diverso trattamento riservato in virtù

delle norme sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) ai contrattisti (che abbiano, entro l'anno accademico 1979-1980, svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime) rispetto a quello assicurato, invece, ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici interni forniti dei predetti requisiti didattici e scientifici.

Non potrebbe però essere negato, ad avviso dei giudici remittenti, l'identico neficio ai contrattisti, che l'attività scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i tito-

lari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, non soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure concorsuali bandite dalle Università (art. 5, sesto comma), ma sono chiamati in via istituzionale a svolgere attività didattica e scientifica, essendo tenuti a prestare assistenza agli studenti, controllo del relativo profitto, attività di esercitazioni, e potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).

Del resto, per i detti contrattisti presso le facoltà di medicina e chirurgia, sempre l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973 prescrive che, qualora i medesimi svolgano attività di assistenza e cura oltre i limiti precisati dalla norma, gli stessi sono equiparati, ai fini delle rispettive leggi, agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita previsione renderebbe palese come i contrattisti che svolgono attività assistenziale (e così, appunto, gli odierni interessati, che sono tutti «strutturati», ai fini assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari pure con compiti assistenziali.

2. — Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie i resistenti Antonio Vizzone ed altri, nonché gli interventori Antonella Afeltra ed altri e Maria Clotilde Borgia ed altro, ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore nella materia sanitaria, ai casi già richiamati dal Consiglio di Stato.

Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti nel giudizio *a quo* «avendo interesse alla conservazione» della sentenza di primo grado nella loro qualità di contrattisti, assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, tutti svolgenti, pur attraverso forme e qualifiche diverse, identiche prestazioni concernenti attività didattiche e scientifiche.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una dichiarazione di infondatezza.

L'attività del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5 decreto-legge n. 580 del 1973, sarebbe inesa, infatti, alla attività di studio e di ricerca meramente «a livello di formazione individuale dell'interessato».

Considerato in diritto

1. — La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore associato i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (ex art. 5 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti ai periodi di svolgimento delle attività medesime. Ciò per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti, così come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.

2.1 — La questione è fondata.

L'indicato art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti

d'impegno attinenti alla loro qualità specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese, come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, *in apice*, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che — è appena il caso di sottolineare — ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca.

2.2 — Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte contenute — in astratto — nel più volte indicato art. 5 del decreto-legge n. 580.

La procedura concorsuale per il contratto è esplicitamente prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni: elementi tutti, questi, che appaiono validi ad integrare l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.

Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attività scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non può darsi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la ricerca resterebbe meramente circoscritta — senza cioè poter essere altrimenti utilizzata — «a livello di formazione individuale»; essa, infatti, è sempre sì frutto di personale studio, fruibile, tuttavia — per i principi di libertà che costituzionalmente la assistono — da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite.

Conclusivamente, perciò, ricorre una ingiustificata sperequazione della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai giudizi di idoneità per il conseguimento della qualifica di professore associato; a ciò consegue la dichiarazione di incostituzionalità sospettata dal Collegio *a quo*.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

F.to: Francesco SAJA, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Doro MINELLI, Cancelliere

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: MINELLI